
ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO

*Notificazione per pubblici proclami (ex art. 150 C.P.C.) autorizzata
dal TAR Lazio, Sezione Prima-ter con ordinanza n. 1573/21 febbraio 2008*

Il TAR Lazio Sez. Prima-ter ha disposto con ordinanza n. 1573/21.2.2008, previa riunione, la notifica per pubblici proclami dei ricorsi nn. 7147/1998, 7150/1998, 9955/1998, 2025/1999, proposti da Emilio Cervarotti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Fontana e Giorgio Sacco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Flaminia 109, contro il Ministero dell'Interno e nei confronti, quanto al solo ricorso 9955/1998, di Mauro De Marchi, per l'annullamento: a) quanto al ricorso 7147/1998: del rapporto informativo per l'anno 1996 nonché, in via subordinata, del decreto del Ministero dell'Interno 6.5.1996 di approvazione dei nuovi rapporti informativi; quanto al ricorso 7150/1998: del rapporto informativo per l'anno 1995 e del provvedimento 29.10.1997 con cui la Commissione per gli Ispettori di P.S. ha respinto il ricorso amministrativo del ricorrente avverso il rapporto informativo per l'anno 1995, nonché, in via subordinata, del decreto del Ministero dell'Interno 6.5.1996; c) quanto al ricorso n. 9955/1998: della graduatoria di merito relativa alla III^a selezione per la promozione ad Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di P.S., nella parte in cui dispone la collocazione del ricorrente – idoneo – al posto 1112 anziché tra i primi 1000 aventi diritto alla promozione; d) quanto al ricorso 2025/1999: del rapporto informativo per l'anno 1997.

In detti ricorsi il ricorrente contesta il Decreto Ministero Interno 6.5.1996 ed i rapporti informativi impugnati che, individuando rispetto agli anni precedenti ulteriori elementi di giudizio ed attribuendo ai relativi punteggi un significato valutativo diverso, operano nei suoi confronti una ingiusta, illogica ed

immotivata retrocessione nelle valutazioni e nel giudizio complessivo rispetto alle valutazioni e giudizi espressi nei rapporti informativi precedenti, in totale assenza di un qualsiasi riscontro concreto da cui possa rilevarsi un suo comportamento in servizio che riveli una sia pur piccola inesperienza o incapacità professionale.

Rileva che la impugnata graduatoria di merito per la promozione ad Ispettore Superiore – Sostituto Ufficiale di P.S. è a sua volta viziata da illegittimità derivata in quanto compilata riconoscendogli un punteggio commisurato ai penalizzanti giudizi espressi nei rapporti informativi degli anni 1995 e 1996.

Evidenzia infine la illegittimità sotto altri aspetti del Decreto Ministero Interno 6.6.1996 di approvazione dei nuovi modelli dei rapporti informativi per aver violato l'art. 36 della legge 121/1.4.1981 e l'art. 62 del D.P.R. 335/24.4.1982, secondo cui la disciplina dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato non doveva prevedere – come invece è avvenuto - criteri più sfavorevoli di quelli individuati per i dipendenti civili dello Stato; nonché per aver contraddetto il precedente Decreto Ministero Interno 11.6.1983 individuando ulteriori elementi di giudizio ed attribuendo ai relativi punteggi un significato valutativo diverso.

Tanto premesso il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento degli atti e provvedimenti impugnati con i sopraindicati ricorsi e citati in premessa. Con vittoria di spese.

Bologna 31.3.2008

Avv. Giorgio Sacco

